



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59

c.a.p. 12024

www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it

segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it

PEC: comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it

sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

tel. 0175.230121

fax. 0175 239003

Prot. n. 0002258

Costigliole Saluzzo, 19/03/2020

OGGETTO: Ordinanza n. 5 - MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. CHIUSURE CIMITERO, PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

IL SINDACO

Visti:

il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020; n. 6} recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il D.P.C.IV. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Rilevato:

che si stanno registrando negli ultimi giorni sempre più casi accertati di COVID-19 nell'ambito del nostro territorio e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

Considerato:

che nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, occorre ulteriormente vietare alle persone la fruizione del cimitero, dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali, luoghi con forte rischio di contagio della popolazione;

che i parchi/aree attrezzate, giardini e aree verdi comunali e le aree giochi a titolo esemplificativo ma non esaustivo (Santa Cristina, Area Attrezzate La Carestia, Via Monviso, Pump Truck, Palazzo La Tour, Giardino comunale, Corso Piemonte ecc. ecc.) rappresentano punti d'attrazione di richiamo anche per bambini e famiglie, determinando il formarsi di assembramenti di persone;

Ritenuto:

che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorra adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico del cimitero, dei parchi e delle aree verdi comunali;

che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto

l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 35 del Decreto-legge n. 9/2020;

ORDINA

la chiusura al pubblico del cimitero comunale ai quali si potrà accedere solo in caso di sepolture nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti sino a nuova ordinanza di revoca
la chiusura al pubblico di tutti i parchi/aree attrezzate, giardini e aree verdi comunali e aree giochi, al fine di inibirne la frequentazione da parte dei fruitori per tutta la giornata e sino a nuova ordinanza di revoca

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Cuneo;

AVVERTE

che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio/ Sindaco, ALLISIARDI Livio;

che l' inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Livio Allisiardi